



R.G. 874-1/2025

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione XIV**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**Presidente**

**Giudice**

**Giudice rel.**

nel procedimento n. 874-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

il Sig.

con l'assistenza dell'OCC Protezione Sociale Italiana –  
Segretariato sociale di Roma, in persona del Gestore nominato

- **Ricorrente** -

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig.  
con l'assistenza del Gestore della Crisi,

vista la nota di deposito del 5/6/2025 con la quale il ricorrente ha integrato, nel termine assegnatogli, la documentazione allegata al ricorso, depositando la relazione ex art 269 comma 2 del CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII;

rilevato che il ricorrente era titolare della ditta individuale

cancellata il 13.05.2021 e che successivamente ha svolto attività di agente di commercio, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere *“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, secondo cui *“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell' \_\_\_\_\_ la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. relazione del Gestore della Crisi, All. 2 ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nella crisi del fatturato che ha colpito a partire dal 2015 la ditta individuale del ricorrente, denominata \_\_\_\_\_ ulteriormente aggravata dall'emergenza pandemica che ha poi condotto alla cessazione dell'attività nel 2021, unica fonte di reddito per il ricorrente, con conseguente accumularsi di esposizione debitorie nei confronti dell'amministrazione finanziaria per imposte e contributi, di Istituti di credito finanziatori e di fornitori;

rilevato che il Gestore della Crisi ha dedotto che l'indebitamento del ricorrente trae origine da fattori esterni alla volontà del ricorrente stesso, non prevedibili e a lui non imputabili, coincidenti con la crisi del settore economico di riferimento e con l'emergenza pandemica; inoltre, dall'analisi delle movimentazioni bancarie non è emersa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente del ricorrente;

rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che l'esposizione debitoria del Sig. \_\_\_\_\_ ammonta a complessivi € 258.884,60, di cui € 56.889,25 nei confronti \_\_\_\_\_ e il restante debito nei confronti di tre Istituti di credito e di fornitori, a cui va aggiunto il compenso dell'OCC per € 3.050,00 (vds. tabella 2 relazione del Gestore, pag. 10);

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili

rilevato che il ricorrente è proprietario dell'autovettura

\_\_\_\_\_ immatricolata nel 2002 acquistata usata nel 2015 ed è nel pieno possesso esclusivo del motoveicolo \_\_\_\_\_ formalmente intestato alla società \_\_\_\_\_



rilevato che il ricorrente è intestatario del rapporto di conto corrente accesso presso con un saldo al 31.12.2024 di € 2,53 (vds. doc. 61);

rilevato che dal 2021 il Sig. svolge l'attività di procacciatore d'affari nell'ambito del rapporto di collaborazione instaurato con con compensi percepiti da gennaio 2023 a novembre 2024 per € 45.032,18 e un reddito mensile di € 1.876,34;

rilevato che il compenso lordo percepito dal ricorrente da porre a base quale reale risorsa reddituale mensile equivale ad € 1.876,34, da cui andrà scomputata la percentuale mensile di imposta applicata sul reddito;

rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dal ricorrente medesimo e dalla figlia (vds. doc. 6), la quale svolge attività lavorativa di natura dipendente con contratto a tempo determinato e un reddito dichiarato con il 730/2024 di € 16.171,22 (vds. doc. 69);

rilevato che l'apporto reddituale della figlia è pari alla somma media mensile di € 1.600,00;

rilevato che il ricorrente ha quantificato le spese di vita mensilmente necessarie in complessivi € 1.972,00, di cui € 530,00 per canone di locazione (vds. doc. 75); tali spese sono sostenute al 70% dal ricorrente e al 30% dalla figlia convivente;

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato ai sensi di legge che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: **i)** dal reddito mensile libero da spese di sostentamento, calcolato nella somma di € 495,94 per 36 mensilità; **ii)** dal valore dell'autovettura immatricolata nel 2002 (stima attualmente non disponibile); **iii)** dal valore dello Scooter immatricolato nel 2011, stimato in € 600,00;

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, ritiene che la domanda di liquidazione controllata formulata dal ricorrente è *“attendibile e ragionevolmente attuabile”* e il piano proposto *“è attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili”* (vds. pagg. 35-36 relazione citata);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCII**

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig.
- 2) Nomina Giudice Delegato



- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
  - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

**Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.**



Roma, 18/6/2025

**Il Giudice Est.**

**Il Presidente**

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

